

«f) superficie utilizzabile: superficie utilizzabile per l'installazione di un impianto fotovoltaico ai fini dell'accesso agli incentivi di cui alla presente legge.»;

c) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «(Individuazione delle superfici utilizzabili)»;

d) al comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'installazione di impianti fotovoltaici ammissibili agli incentivi di cui alla presente legge»;

e) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«4. Sono esclusi dalla ricognizione di cui al comma 1 i beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).»;

f) il comma 8 dell'articolo 3 è abrogato;

g) la rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni per la realizzazione di impianti agro-voltaici su aree agricole)»;

h) al comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dalla ricognizione di cui all'articolo 3, comma 1, le aree agricole sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004.»;

i) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«2. Con riguardo alle aree di cui al comma 1, i finanziamenti di cui all'articolo 6 sono erogati esclusivamente per la realizzazione di impianti agro-voltaici.».

3. Il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011, approvato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), Allegato 11 alla presente legge che aggiorna l'Allegato 13 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera m), della l.r. 26/2021, è aggiornato rideterminando l'importo della voce «Garanzie per le quali è stato costituito accantonamento» in considerazione delle risorse accantonate nel 2023 e 2024 in relazione alla garanzia autorizzata all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali).

4. Al comma 12 dell'articolo 28 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati), come modificata dall'articolo 13 della legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i profili non espressamente disciplinati dal presente comma, si applica la normativa statale vigente in materia e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).».

5. Alla legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017), come modificata dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 (Legge di semplificazione 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 17, le parole «la coerenza dello stesso piano con i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «la coerenza dello stesso piano con i contenuti e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale comprensivo della sua componente paesaggistica e del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti.»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«4 bis. Successivamente all'approvazione del piano paesaggistico elaborato previa intesa con il Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la verifica di cui al comma 4 di conformità al predetto piano viene compiuta con la partecipazione dei competenti organi del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, del medesimo Codice.».

Art. 19

(Disposizioni relative ai ticket sanitari)

1. È differito al 31 dicembre 2022 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento

qualora a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge sia stata notificata al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2022, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

2. È differito al 31 dicembre 2022 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora a decorrere dal 1° gennaio 2022 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2022, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

3. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non sia stato notificato il verbale di accertamento di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2022, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2022, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza-ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2023. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzioni o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2023.

5. I soggetti cui siano notificati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2022, le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 giugno 2023, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.

6. La direzione generale competente fornisce le indicazioni necessarie ad assicurare l'uniforme applicazione da parte delle ATS delle disposizioni di cui al presente articolo e ne assicura un'adeguata informazione.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 36 della l.r. 10/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è aggiunto il seguente:

«2 bis. A decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2023, il termine per il pagamento della tassa di rinnovo di cui alla presente Sezione è stabilito al 31 marzo di ogni anno. Laddove il pagamento della tassa di concessione è abilitante per l'esercizio delle relative attività, lo stesso deve essere effettuato prima che le stesse abbiano inizio.».

Art. 21

(Variazioni di entrate e di spese)

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2022-2024, a seguito delle disposizioni della presente legge, sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).

2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2022 aumentato quanto alla previsione di competenza di euro 632.254.415,46 e quanto alla previsione di cassa di euro 2.721.210.535,78; per il 2023 e il 2024 risulta rispettivamente aumentato di euro 570.591.239,33 e di euro 833.938.368,29 per la sola competenza.